
Il Mediatore Marittimo è un professionista indipendente che esercita l'attività di mediazione nei contratti di costruzione, compravendita, locazione, noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose (art.1 legge n.478/1968).

- FUNZIONI PRINCIPALI

Mediazione:

Interviene in modo imparziale per aiutare compratore e venditore (o locatore e conduttore) a raggiungere un accordo su contratti di compravendita, locazione, noleggio e trasporto di cose o persone.

Consulenza:

Fornisce consulenza professionale, assistendo i clienti durante tutto il processo e fornendo informazioni sulla valutazione e la sicurezza dell'affare.

Ricerca e assistenza:

Può cercare sul mercato le imbarcazioni che meglio corrispondono alle esigenze e al budget dei clienti e assiste nella gestione delle pratiche amministrative post-vendita.

Negoziazione:

Gestisce le trattative, stabilendo il prezzo e negoziando i termini della vendita, della locazione o del noleggio.

Gestione dell'affare:

Si occupa di far procedere le trattative, gestendo le pratiche e le comunicazioni tra le parti, e riscuotendo una provvigione da entrambe le parti al momento della conclusione positiva dell'affare.

- IL RUOLO DEI MEDIATORI MARITTIMI

Il Ruolo è stato soppresso (art. 75 D.Lgs. 59/2010). Le norme che regolano l'attività non sono state sostanzialmente modificate; sono stati apportati solo gli adattamenti necessari al passaggio dall'abolito Ruolo al Registro delle Imprese/REA. Quindi i requisiti e le incompatibilità previsti dalla precedente normativa sono rimasti in vigore.

Il **Ruolo Interprovinciale** è rimasto in vigore solo per la Sezione Speciale riservata ai **Mediatori Marittimi Pubblici** che sono abilitati ad esercitare i pubblici uffici riguardanti gli incarichi a presiedere alle pubbliche gare per i contratti di costruzione, compravendita, locazione e noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose.

- REQUISITI

Requisiti morali:

- non essere interdetto o inabilitato;
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa;
- non avere riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

Requisiti professionali:

- Aver conseguito un diploma di scuola media inferiore;
- Aver superato presso la competente Camera di Commercio **un esame**:
 - orale, per l'esercizio dell'attività di mediazione marittima per la sezione ordinaria;
 - scritto e orale, per l'iscrizione nel Ruolo dei Mediatori Marittimi Pubblici Sezione Speciale.

In alternativa, il requisito professionale può essere costituito da:

- essere iscritto nel soppresso ruolo mediatori marittimi tale iscrizione costituisce requisito professionale "permanentemente abilitante" per l'avvio dell'attività;
- oppure
- essere iscritto nell'apposita sezione Rea (Persona Fisica)

Nel caso di Società, tutti i legali rappresentanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità (generali, professionali e morali) per svolgere l'attività di mediazione marittima.

L'esercizio professionale della mediazione marittima senza i requisiti previsti dalla normativa, quando non costituisca più grave reato, è punito a norma dell'art. 665 del Codice Penale.

ESAMI

La Camera di Commercio di Cagliari è competente per i residenti o aventi domicilio professionale nella Regione Sardegna.

Successivamente al superamento degli esami, il candidato può iniziare l'attività entro cinque anni dalla data dell'esame.

INCOMPATIBILITÀ

L'esercizio della professione è incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato retribuito, fatta eccezione per l'impiego presso imprese aventi per oggetto della loro attività la mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose.

- **DEPOSITO CAUZIONALE**

Il mediatore marittimo deve costituire un deposito cauzionale di **Euro 258,23** per la sezione ordinaria e di Euro 516, 46 per la sezione speciale (art.23 della legge 478/1968).

La cauzione è vincolata con diritto di prelazione all'adempimento delle obbligazioni assunte dal mediatore nell'esercizio della professione, può essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o con costituzione di deposito definitivo presso la Ragioneria Territoriale dello Stato.

Svincolo del deposito cauzionale e della polizza assicurativa o bancaria: in seguito alla cessazione dell'attività è previsto lo svincolo del deposito cauzionale o della polizza assicurativa/bancaria costituita ai fini dell'esercizio dell'attività.

- **AVVIO DELL'ATTIVITÀ**

Le imprese e le persone fisiche che intendono iniziare a svolgere l'attività di mediatore marittimo presentano telematicamente all'ufficio del Registro delle imprese apposita **SCIA (segnalazione certificata di inizio attività)**.

La data di inizio attività deve coincidere con quella di spedizione della pratica in CCIAA (art. 49 comma 4 bis della L. 122/2010).

La pratica si compila con l'applicativo DIRE, il servizio delle Camere di Commercio per compilare ed inviare online Depositi e Istanze al Registro Imprese (Modelli I1 – I2 – S5 – UL).

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRATICA REGISTRO IMPRESE:

Modello MEDIATORI MARITTIMI – Allegato A – Modello sezione SCIA per l'avvio dell'attività e per l'indicazione dei requisiti posseduti dal titolare/legale rappresentante;

Modello MEDIATORI MARITTIMI – Allegato B – Intercalare Requisiti – per tutti gli altri soggetti obbligati (preposti/soggetti che svolgono l'attività per conto dell'impresa);

Modello Antimafia;

Deposito cauzionale presso la Ragioneria territoriale dello Stato o fidejussione bancaria e

assicurativa.

I modelli – sia Allegato A che Allegato B – sono reperibili online oppure generabili su DIRE, in fase di compilazione della pratica, selezionando la voce “Mediatori, agenti, spedizionieri e mediatori marittimi / Direttiva servizi”.

L'impresa che esercita l'attività in più sedi o unità locali presenta una pratica per ciascuna di esse al Registro delle Imprese della Camera di Commercio della provincia in cui è ubicata la localizzazione.

Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l'attività, l'impresa nomina almeno un soggetto, in possesso dei requisiti di idoneità che, a qualsiasi titolo, eserciti l'attività per conto dell'impresa.

Per ulteriori dettagli, sul sito camerale, consultare la piattaforma supporto specialistico SARI alla voce ATTIVITA' REGOLAMENTATE – MEDIATORI MARITTIMI.

A chi rivolgersi - Servizio Attività regolamentate

Funzionario responsabile

Dott. Andrea Stefano Onida +39 079 2080250

Mail: attivita.regolamentate@ss.camcom.it

Sportello polifunzionale di Olbia

Via A. Nanni 43 - 07026 Olbia

Tel. 0789 66122 | 0789 69580

mail: ufficio.olbia@ss.camcom.it

Dal lunedì al venerdì: 9,00 - 12,00; lunedì pomeriggio: 16,00 - 17,00

Ultima modifica

Ven, 10/07/2026 - 11:25

